



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

OGGETTO: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA' COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED INDIVIDUAZIONE AREA DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2017

Premesso che:

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

Visto l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

Visto il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

Dato atto che, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- A) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- B) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

Rilevato che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

Considerato che costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica":

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);

2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D.Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo: a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione; e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o

clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;

3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2;

4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. In fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2018, con riferimento all'esercizio 2017 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata

Considerato che gli enti e le società del gruppo compresi nel "Gruppo Amministrazione Pubblica" possono non essere inseriti nel "Gruppo bilancio consolidato" nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo: - totale dell'attivo, - patrimonio netto, - totale dei ricavi caratteristici. In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

Rilevato che nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito del Comune sono indicate le società partecipate e gli enti pubblici vigilati.

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 27/03/2015 con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società partecipate ex art. 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 2/09/2019 con cui è stata approvata la revisione straordinaria delle società partecipate ex art. 24 D.lgvo 19/08/2016;

Visti gli esiti della ricognizione effettuata dal Servizio Finanziario, in merito agli organismi, enti strumentali e società da inserire nel gruppo amministrazione pubblica e

nel gruppo bilancio consolidato, secondo i criteri stabiliti dal D.Lgs.118/2011 e dal principio contabile 4/4.

Stabilito che i componenti del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di San Giuseppe Jato”, identificati sulla base dei criteri stabiliti dalla Legge e dal principio 4/4 sopra riportati, sono i seguenti organismi partecipati:

Tipologia	Denominazione
Società partecipata	1. Società Alto Belice Ambiente S.p.A. – Dichiarata fallita
Società partecipata	2. Alto Belice Corleonese s.r.l.
Società partecipata	3. SRR (Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti
Società partecipata	4. AMAP spa
Consorzio	5. GAL Terre Normanne
Consorzio	6. Sviluppo e legalità

Dato atto che , al fine di stabilire il “Perimetro di consolidamento” del Comune di San Giuseppe Jato, la soglia di irrilevanza è determinata prendendo come riferimento i dati del rendiconto comunale dell’anno 2017, che risultano come qui di seguito:

	Comune di San Giuseppe Jato	%	soglia
Totale attivo	54.048.054,31	3	1.621.441,63
Patrimonio netto	46.515.693,43	3	1.395.470,80
Ricavi caratteristici	8.498.258,61	3	254.947,76

Verificato che la Società Alto Belice Ambiente è stata dichiarata fallita con Decreto n. 226/14 del 12/12/2014 emanato dal Tribunale di Palermo – Sezione IV civile fallimentare;

Dato atto che la misura della partecipazione della SRR società per la regolamentazione rifiuti Palermo – ATO 14 provincia PA ovest società consortile a responsabilità limitata è pari al 5,48 % sul capitale sociale della società di € 120.000,00 e la partecipazione è obbligatoria per legge;

DATO ATTO che l’Alto Belice Corleonese S.R.L. società consortile a responsabilità limitata non è da ricomprendere nell’area del bilancio consolidato in quanto il bilancio 2018 non è stato presentato;

Ritenuto, pertanto, che ai fini di garantire la significatività del bilancio consolidato non sono stati presentati i bilanci dell’Alto Belice Corleonese, del Gal terre Normanne e del Consorzio Sviluppo e Legalità;

Dato atto che tutte le società ed enti partecipate da questo comune possono non essere ricomprese nell’area del bilancio consolidato in quanto:

- relativamente alla Società Alto Belice Ambiente è impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in quanto la medesima è stata dichiarata fallita con Decreto n. 226/14 del 12/12/2014;

- relativamente al SRR società per la regolamentazione rifiuti Palermo ATO 14 – il bilancio è irrilevante;
- le quote di partecipazione del Comune nelle altre società dell'elenco sono inferiori al 1% del capitale sociale delle società partecipate il loro bilancio e relativamente all' dell'Alto Belice Corleonese, al Gal terre Normanne e al Consorzio Sviluppo e Legalità non sono stati presentati i bilanci;

Visto l'art. 147 quater del d.lgs 267/2000 che prevede che i risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate sono rilevati mediante bilancio consolidato predisposto secondo le modalità previste dal d. lgs. 118/2011;

Dato atto che il Comune di San Giuseppe Jato non ha Enti o società controllate o partecipate che nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato sono oggetto di consolidamento , da cui si evince che il Comune non è obbligato a redigere il bilancio consolidato 2017;

Ritenuto pertanto, di dover procedere all'approvazione degli elenchi allegati n.1 e 2, stabilendo che per il Comune di San Giuseppe Jato non vi sono enti da considerare ai fini della predisposizione del bilancio consolidato;

PROPONE

- 1. Di approvare** l'elenco degli enti, aziende e società che compongono il gruppo amministrazione pubblica del Comune di San Giuseppe Jato , allegato sub A) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 2. Di approvare** l'elenco degli enti, aziende e società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, allegato sub B) al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
- 3. Di dare atto** che all'esito dell'istruttoria non ci sono enti, società controllate o partecipate oggetto di consolidamento;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento all'Organo di revisione per opportuna conoscenza;
- 5. Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nella sezione trasparenza del sito istituzionale, sottosezione Enti controllati.

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi
f.to M. Sanzone

ELENCO A

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - GAP

Denominazione	Oggetto	Tipologia	Percent. partecipazione	Motivo esclusione dall'area di consolidamento
Società Alto Belice Ambiente S.p.A	Servizio integrato gestione rifiuti	Ente strumentale partecipato	5,48%	Mancanza di dati contabili – l'ente è stato dichiarato fallito
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per la regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	Ente strumentale partecipato	5,48%	Bilancio irrilevante
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto territoriale per l'occupazione	Ente strumentale partecipato	5%	Quota minoritaria detenuta dall'Ente e mancanza di dati contabili
AMAP spa	Servizio idrico integrato	Ente strumentale partecipato	0,0019	Partecipazione inferiore all'1%
GAL Terre Normanne	Perseguire lo sviluppo rurale del territorio	Consorzio	€ 1.000,00	Quota minoritaria detenuta dall'Ente e mancanza di dati contabili
Consorzio Sviluppo e legalità	Gestione dei beni confiscati	Consorzio	€ 1.000,00	Quota minoritaria detenuta dall'Ente e mancanza di dati contabili

ELENCO B

Perimetro di consolidamento

Non ci sono organismi, enti o società da consolidare.

Oggetto: APPROVAZIONE ELENCO DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETA'
COSTITUENTI IL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA ED
INDIVIDUAZIONE AREA DEL BILANCIO CONSOLIDATO ANNO
2017

**PARERI AI SENSI DELL'ART.49, DELL'ART. 147, COMMA 1 E DELL'ART.
147/BIS D.lgs 267/2000, COME MODIFICATO DAL D.L. 174/2012,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

=====

Il RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI, per la
REGOLARITA' TECNICA, ha espresso parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile
del Settore finanziario e tributi
f.to Maria Sanzone

Il Responsabile del Settore Finanziario e Tributi:

- In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere FAVOREVOLE.

OVVERO

- In ordine alla regolarità contabile, ha espresso parere NON FAVOREVOLE per
le seguenti motivazioni:

OVVERO

- In ordine alla regolarità contabile, dichiara che il parere non è dovuto in quanto
il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziario e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il Responsabile
del Settore Finanziario e Tributi
f. to M. Sanzone